



STATUTO

UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' - SINNAI

(UTES)

(2^a Edizione aggiornata con le modifiche apportate

dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del _____)

Titolo 1^ - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALITA'

Art. 1 - Denominazione e sede

È costituita, ai sensi della legge 11.8.1991 n. 266 e delle altre leggi e disposizioni in materia applicabili, nazionali e regionali, una Associazione culturale e di volontariato denominata **"UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' - SINNAI"**, in forma abbreviata **"UTES"**, con sede in Sinnai (CA), presso la sede di volta in volta indicata dal presidente e con durata illimitata.

Essa è contraddistinta dal simbolo - logo, rappresentato da un cerchio intorno al quale è riportata la denominazione, con all'interno l'immagine di un cestino tipico dell'artigianato di Sinnai, che verrà utilizzato in tutti gli atti ufficiali e nella corrispondenza dell'Associazione, con diritto di esclusiva in conformità a quanto previsto dalla legge.

Lo stesso è collegato in fine del presente statuto.

L'Associazione è apolitica, apartitica e aconfessionale con assoluta esclusione di qualsiasi fine di lucro e con struttura pienamente democratica; essa svolge la sua attività nel comune di Sinnai e in quelli vicini, avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite degli aderenti.

Comunque la sede si dovrà trovare nel territorio del Comune di Sinnai.

Art. 2 - Finalità e scopi associativi

L'Associazione ha lo scopo di:

- contribuire alla promozione culturale degli associati, mediante l'attivazione di corsi e laboratori su argomenti specifici, con particolare riguardo alla cultura sarda in generale ed a quella campidanese e sinnaese più specificatamente;
- promuovere, sostenere ed attuare studi, ricerche e altre iniziative culturali per lo sviluppo della formazione permanente e ricorrente e per il confronto tra culture generazionali diverse, al fine di realizzare una vera accademia di umanità;
- collaborare con gli enti locali, e con altri movimenti, fondazioni e associazioni che operano con eguale scopo sociale;
- organizzare escursioni e viaggi per gli scopi previsti dal presente articolo;
- usufruire di appropriate convenzioni stipulate con pubblicisti, docenti, artisti e altre associazioni o enti pubblici o privati per svolgere e promuovere attività culturali;

- organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e di diffusione della cultura e della pratica del volontariato;
- partecipare attivamente alla vita sociale e culturale della comunità;
- collaborare alla elaborazione di progetti, anche con le istituzioni pubbliche, e altre realtà del terzo settore;
- promuovere stili di vita sani ed equilibrati, in particolare per favorire un invecchiamento attivo;
- organizzare incontri e dibattiti rivolti all'informazione e all'aggiornamento culturale su argomenti di attualità, su problemi di interesse generale o locale;
- istituire una biblioteca e una sala di lettura;
- organizzare manifestazioni di carattere artistico e/o musicale;
- promuovere attività di intrattenimento nei locali dell'Associazione;
- organizzare e gestire attività turistiche di interesse sociale e culturale.

L'Associazione, pertanto, opera nel settore della istruzione e formazione, con finalità di solidarietà sociale.

La Associazione svolge esclusivamente le attività istituzionali qui previste o quelle alle stesse direttamente connesse.

Art. 3 – Quadro normativo di riferimento

L'attività è disciplinata dal presente statuto e, dove di competenza, rispetta le modalità attuative indicate nell'annesso regolamento. Essa si svolge nei limiti dei principi generali dell'ordinamento giuridico ed è subordinata ai dettami del codice civile, in quanto applicabili, nonché alle vigenti leggi dello stato che regolamentano la materia del volontariato, fra cui il d.lgs.117 del 3 luglio 2017 cosiddetto "codice del terzo Settore" come corretto ed integrato dal d.lgs.105 del 3 agosto 2018, nonché, per quanto applicabile, la legge 12 del 22 giugno 1992 emanata dalla Regione Sardegna recante "interventi a sostegno delle attività delle università della terza età in Sardegna.

Art. 4 - Interpretazione dello statuto

Lo statuto è interpretato secondo le regole di interpretazione dei contratti del codice civile (art. 1362 e seguenti) e del codice del terzo settore (d.lgs.117 del 3 luglio 2017 come corretto ed integrato dal d.lgs.105 del 3 agosto 2018)

Titolo 2^ - I SOCI

SOCI

Art. 5 - Adesioni

Le adesioni all'Associazione avvengono senza alcuna distinzione di etnie, religione, nazionalità, condizione sociale, convinzione politica, e nel pieno rispetto dei principi di democrazia, apertività ed aconfessionalità. L'accettazione dell'adesione è subordinata alla sottoscrizione da parte dei soci delle condizioni che regolano i principi e le regole dell'Associazione stessa. La formalizzazione dell'accettazione avverrà a fronte della consegna da parte del Consiglio Direttivo della tessera sociale vidimata per l'anno accademico di riferimento, con inserimento nel libro dei soci. Nel caso di rigetto della richiesta, il Consiglio Direttivo dovrà fornire la relativa motivazione scritta, entro 60 giorni dalla richiesta.

Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che ne condividano le finalità e siano mosse da spirito di solidarietà.

È esclusa la temporaneità della partecipazione dell'associato alla vita associativa.

Art. 6 - Soci

Gli aderenti all'Associazione si distinguono in:

Soci fondatori;

Soci onorari; Soci

ordinari;

Soci sostenitori.

Art. 7 - Soci fondatori

Sono soci fondatori i cittadini che partecipano in prima istanza alla costituzione dell'Associazione; essi provvedono, contestualmente alla costituzione dell'Associazione, alla nomina del primo Consiglio Direttivo. Partecipano di diritto alle Assemblee straordinarie e ordinarie.

Art. 8 - Soci onorari

Sono soci onorari i cittadini che, per esperienza acquisita, professionalità, competenza e particolare benemerienze, possono concorrere al prestigio, alla crescita ed all'efficacia dell'Associazione. La loro adesione, su proposta del Consiglio Direttivo, deve essere ratificata dall'Assemblea ordinaria dei soci. Essi hanno diritto a partecipare alle Assemblee dell'Associazione. Sono esenti dal pagamento delle quote sociali.

Art. 9 - Soci ordinari

Sono soci ordinari i cittadini che avanzino la propria richiesta, che deve essere valutata positivamente dal Consiglio Direttivo. Essi hanno diritto a partecipare alle Assemblee dell'Associazione.

Art. 10 - Soci sostenitori

Sono soci sostenitori con riconosciuta personalità giuridica, che abbiano manifestato formalmente l'intento di sostenere in concreto l'Associazione nel conseguimento dei suoi fini sociali attraverso il finanziamento economico o con la prestazione della propria opera. La loro adesione, su proposta del Consiglio Direttivo, deve essere ratificata dall'Assemblea ordinaria dei soci.

Art. 11 - Doveri e diritti dei soci

I soci debbono svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e senza fini di lucro.

Il comportamento verso gli altri soci ed all'esterno dell'Associazione deve essere improntato alla massima correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale.

Essi sono tenuti al versamento delle quote associative annuali, di volta in volta stabilite dal Consiglio Direttivo secondo quanto previsto dal presente statuto. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

E' fatta salva la possibilità del suo trasferimento per causa di morte.

Essi hanno il diritto di richiedere la convocazione del Consiglio Direttivo, quando la richiesta sia presentata da almeno un terzo dei soci fondatori e/o ordinari.

Essi hanno il diritto di acquisire tutte le informazioni sulla gestione dell'Associazione, pur senza alcuna particolare motivazione. Secondo le forme e le modalità previste dall'ordinamento giuridico e dal presente statuto.

I soci potranno richiedere, secondo le modalità previste dal regolamento, direttamente o tramite professionisti di fiducia, il rilascio di una copia di documenti agli atti dell'Associazione o di libri sociali, entro i limiti della normativa sulla privacy. Essi sono tenuti all'obbligo di riservatezza.

Solo i soci onorari e i soci sostenitori sono esonerati dal pagamento della quota sociale e sono privi del diritto di voto.

Art. 12 - Esclusione dei soci

I soci che contravvengono ai doveri previsti dallo statuto o che, con il loro comportamento, arrecano palese nocimento al prestigio e/o alle attività dell'Associazione, od operano in contrasto con le sue finalità, possono essere esclusi dall'Associazione con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo. Il socio escluso può richiedere che sulla deliberazione del Consiglio Direttivo si esprima l'Assemblea dei soci.

Art. 13 - Gratuità delle prestazioni

Lo svolgimento, da parte dei soci, delle funzioni attribuite ad essi in forza delle cariche e/o dei compiti previsti dal presente statuto si deve intendere a titolo completamente gratuito, personale e spontaneo; parimenti a titolo gratuito si intende qualsiasi attività prestata dai soci nell'ambito delle iniziative comunque organizzate dall'Associazione.

L'Associazione potrà provvedere solo al rimborso di spese realmente sostenute dai soci per le loro attività, sempre che tali spese siano state preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo e siano correttamente documentate.

Il numero dei soci volontari deve superare quello degli operatori retribuiti.

I soci volontari verranno assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, come previsto nel codice del terzo settore.

Titolo 3[^] - GLI ORGANI SOCIALI

Art. 14 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci

- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- il Direttore dei corsi
- il Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato, o se imposto per legge.

Art. 15 - L'Assemblea ordinaria dei soci

Tutti i soci in regola col versamento delle quote annuali partecipano di diritto all'Assemblea dei soci, con diritto di voto. Ogni socio può rappresentare per delega scritta al massimo 2 altri soci.

Essa è convocata dal presidente del Consiglio Direttivo o in mancanza dal vice presidente o dal consigliere più anziano, e di norma si riunisce almeno due volte l'anno per approvare il bilancio preventivo (entro il 24 dicembre), con la programmazione dell'attività per l'anno successivo, e quello consuntivo per l'attività dell'anno trascorso (entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio annuale, che va dall'1 gennaio al 31 dicembre).

Il Consiglio deve predisporre detti bilanci, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro i predetti termini.

Si riunisce anche su richiesta di almeno un terzo dei soci entro trenta giorni dalla richiesta formulata e motivata per iscritto al presidente. L'avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria dei soci deve essere inviato a tutti gli aventi diritto per email, o attraverso altro mezzo informatico similare (es. Sms, whatsapp, etc.) Almeno dieci giorni prima della data fissata, o otto giorni in caso di urgenza, con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno, del luogo, del giorno e ora sia della prima che della seconda convocazione.

L'Associazione potrà utilizzare metodi di votazione con supporti di tipo informatico, le cui modalità attuative saranno definite dal Consiglio Direttivo.

Essa è regolarmente costituita quando siano presenti, in prima convocazione, almeno la maggioranza assoluta degli aventi diritto e, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti e comunque non inferiore a un decimo degli aventi diritto.

La seconda convocazione deve essere comunque indicata ai soci nell'avviso di convocazione.

Art.16 - L'Assemblea straordinaria dei soci

Per quanto non ricadente nell'ambito dell'Assemblea ordinaria si potrà indire una idonea Assemblea straordinaria.

I termini e le modalità di convocazione dell'Assemblea straordinaria e per la sua regolare costituzione sono gli stessi previsti per l'Assemblea ordinaria.

Art. 17 - Funzione dell'Assemblea ordinaria dei soci

L'Assemblea dei soci, regolarmente costituita secondo il precedente art. 15, ha le seguenti funzioni:

- eleggere il presidente ed i componenti del Consiglio Direttivo;
- eleggere il collegio dei revisori dei conti, se del caso;
- approvare il bilancio preventivo e quello consuntivo;
- ogni altro argomento di natura ordinaria posto all'ordine del giorno dal Consiglio Direttivo e/o previsto dal presente statuto

Le decisioni, sia in prima che in seconda convocazione, sono assunte a maggioranza dei votanti, con esclusione degli astenuti.

Art. 18 - Delibere dell'Assemblea straordinaria

L'Assemblea, ove regolarmente costituita secondo quanto previsto al precedente art. 15, delibera sui seguenti argomenti:

- Approvazione di eventuali modifiche allo Statuto ed al regolamento allegato allo statuto;
- Esonero da responsabilità del Consiglio Direttivo;
- Accettazione di donazioni e lasciti;
- Esonero dei componenti il Consiglio Direttivo;
- Esonero dei revisori dei conti;
- Elezione del Consiglio Direttivo quando i componenti siano inferiori a 3;

Le decisioni sono assunte, in prima convocazione con la maggioranza degli aventi diritto al voto ed in seconda convocazione a maggioranza dei votanti, con esclusione degli astenuti.

L'Assemblea, infine, delibera con almeno la presenza del 30% degli aventi diritto sulle modifiche del presente statuto, mentre delibera a maggioranza assoluta degli aventi diritto sullo scioglimento dell'Associazione e su ogni altro argomento per il quale la legislazione vigente imponga una maggioranza qualificata.

Art. 19 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da almeno sette membri, secondo quanto stabilito dall'Assemblea al momento dell'elezione (purché con un numero dispari).

Tutti i componenti del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea esclusivamente fra i soci, durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

All'interno del Consiglio vengono eletti il vice presidente, il segretario, il tesoriere e il direttore dei corsi.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento dal vice presidente e, in assenza di entrambi, dal più anziano fra i presenti.

Esso attua e coordina le specifiche attività dell'Associazione nel rispetto delle norme statutarie e delle deliberazioni Assembleari ed ha le seguenti funzioni:

- Redigere i programmi di attività sociali previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- Curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- Redigere resoconti economico- finanziari da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- Stipulare tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- Decidere nella scelta e per l'assunzione dell'eventuale personale dipendente, nel rispetto della legge;
- Deliberare circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione dei soci;
- Stabilire l'ammontare della quota sociale;
- Svolgere tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione, e in particolare provvedere alla stesura del regolamento interno che disciplina la vita dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal presidente ogni volta che lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri, mediante comunicazione scritta o altro mezzo idoneo almeno tre giorni prima della riunione: esso è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale la decisione del presidente.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto il relativo verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Qualora venga a cessare dalla carica uno dei membri, il Consiglio procede per surroga alla nomina di un nuovo consigliere; i membri del Consiglio Direttivo così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea.

Art. 20 - Il Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, ha la firma sociale, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei soci.

Egli coordina l'attività dell'Associazione, cura l'attuazione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e può attribuire compiti specifici al vice presidente.

Assume tutte le opportune iniziative atte a garantire il regolare funzionamento dell'Associazione ed a promuoverne lo sviluppo e la crescita.

Art. 21 - Il Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce a tutti gli effetti il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 22 - Il Segretario

Il segretario svolge tutti i compiti amministrativi necessari per il buon funzionamento dell'Associazione.

Redige i verbali del Consiglio Direttivo e, ove non fosse deciso diversamente, dell'Assemblea dei soci. Provvede alla custodia e all'aggiornamento dei libri dell'Associazione.

Art. 23 - Il Tesoriere

Il Tesoriere sovrintende al funzionamento contabile dell'Associazione e ne è responsabile. Egli può esprimere il proprio parere su tutte le decisioni assunte dal Consiglio Direttivo e/o dall'Assemblea dei soci che comportino esborsi da parte dell'Associazione.

Il parere del Tesoriere è vincolante in ordine alla sola copertura finanziaria nelle decisioni che comportano impegni di spesa.

In particolare egli provvede:

- Alla proposizione dei bilanci preventivo e consuntivo di ciascun esercizio finanziario, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo, e quindi dell'Assemblea;
- All'aggiornamento ed alla custodia dei registri e documenti contabili previsti dalla legislazione vigente;
- Alla riscossione delle quote sociali mediante versamento da parte degli interessati su apposito conto corrente postale intestato all'Associazione;
- Ai pagamenti verso terzi creditori dell'Associazione;

- Alla gestione di un fondo per le spese minute, nella misura definita dal Consiglio Direttivo, e destinato ai pagamenti per contanti di spese di modesta entità;

Per determinate attività di particolare rilevanza e su delega del presidente, il tesoriere potrà avvalersi della collaborazione di soci, di dipendenti o di terzi.

Art. 24 - Il Direttore dei Corsi

E' il responsabile culturale dell'Associazione e presiede lo svolgimento dei corsi e laboratori nonché di ogni altra attività didattica e culturale decisa dal Consiglio Direttivo. Il direttore dei corsi si può avvalere della collaborazione, per determinate attività di particolare rilevanza e su delega del Consiglio Direttivo, della collaborazione di soci, dipendenti o di terzi.

Art. 25 - Revisori Dei Conti

Il Collegio Dei Revisori Dei Conti, che è organo facoltativo, salvo che sia imposto per legge, se nominato è composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti tra i soci esperti in materia amministrativo - contabile e nominati dall'Assemblea dei soci, anche fra non iscritti all'Associazione

Secondo i requisiti professionali di cui all'art. 2397 c.c. e seguenti, fissando contestualmente il compenso annuo ad essi spettante.

I membri effettivi nominano fra loro il presidente, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

L'incarico di revisore è incompatibile con quello di membro del Consiglio Direttivo.

Essi hanno il compito di controllare l'andamento amministrativo contabile dell'Associazione, la corrispondenza dei bilanci alle scritture e relazionare all'Assemblea dei soci sul bilancio consuntivo presentato dal Consiglio Direttivo per l'approvazione.

Di ciascuna delle verifiche da essi fatte agli atti contabili dell'Associazione, sia singolarmente che collegialmente, dovrà essere redatto specifico verbale sottoscritto da tutti gli intervenuti.

Titolo 4^ - RISORSE ECONOMICHE, PATRIMONIO, BILANCI

Art. 26 - Risorse Economiche

Costituiscono risorse economiche dell'Associazione:

- Le quote associative periodiche;

- I contributi di privati;
- I contributi dello stato, di enti o istituzioni pubbliche;
- I rimborsi derivanti da convenzioni o altro;
- Le donazioni e i lasciti;
- Gli utili derivanti da attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- Ogni altra entrata che contribuisca ad incrementare l'attivo sociale.

Art. 27 - Patrimonio Dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili ad essa pervenuti in proprietà a termini del presente statuto e destinato esclusivamente alle attività sociali. Sono esclusi quelli di proprietà dei soci o di terzi, concessi all'Associazione in comodato d'uso.

Art. 28 - Donazioni E Lasciti

Le donazioni sono accettate dall'Assemblea che delibera sulla loro utilizzazione in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

I lasciti testamentari, esclusivamente sotto forma di legati, sono accettati dall'Assemblea dei soci che delibera sulla loro utilizzazione in armonia con le già indicate finalità statutarie dell'Associazione. Il presidente attua le suddette delibere e compie i relativi atti giuridici.

Art. 29- Contributi E Rimborsi

I contributi e i rimborsi relativi alle spese sostenute da membri dell'Associazione per le attività sociali svolte sono riconosciute dal Consiglio Direttivo che delibera sulla loro utilizzazione in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

Art. 30 - Proventi E Utili Da Attività Marginali

I proventi e gli utili, derivanti da attività marginali di carattere commerciale o produttivo, sono inseriti in apposito capitolo di bilancio. Il Consiglio Direttivo delibera sull'utilizzazione degli stessi, comunque in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

Nel caso di eventuali avanzi di gestione, l'Associazione è obbligata a reinvestirli a favore delle attività istituzionali.

Art 31 - **Gestione dei fondi**

Tutti i fondi gestiti dall'Associazione sono depositati presso un c/c bancario o postale

È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste o per l'acquisto di beni di consumo necessari per la funzionalità dell'Associazione.

E' fatto divieto di distribuire avanzi di gestioni e fondi ai soci e simili.

Art. 32 - **Bilanci**

L'esercizio finanziari dell'Associazione decorre dal primo gennaio ed ha termine il trentuno dicembre di ogni anno.

Come già indicato, il bilancio preventivo delle entrate e delle spese per l'anno successivo deve essere presentato all'approvazione dell'Assemblea entro il 24 dicembre di ciascun anno, mentre il bilancio consuntivo deve essere presentato all'approvazione dell'Assemblea entro 120 giorni dal termine dell'esercizio.

L'Assemblea potrà svolgersi anche in modalità telematica, e ogni socio potrà esercitare il proprio diritto di voto contestualmente agli altri soci. Qualora non siano disponibili modalità di esercizio di voto mediante software apposito, la votazione a scrutinio segreto avviene tramite e-mail indirizzata agli scrutatori, o tramite messaggio (sms o whatsapp). Gli scrutatori hanno obbligo di riservatezza, ed il voto sommato a quello dei Soci fisicamente presenti.

Entrambi i bilanci devono essere depositati nella sede nei dieci giorni che precedono le date di convocazione delle rispettive Assemblee, a disposizione dei soci che intendano prenderne visione.

Art. 33 – **Libri Sociali**

In conformità alle indicazioni previste dal codice del terzo settore, l'Associazione tiene i seguenti libri sociali:

- Libro soci;
- Libro verbali Assemblee dei soci;
- Libro verbali Consiglio Direttivo;
- Registro dei volontari;
- Libro verbali organo di controllo;

Titolo 5^ - SCIoglimento - Disposizioni Transitorie e Finali

Art. 34 - Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria secondo le modalità previste dal presente statuto; il patrimonio dell'Associazione, in tale caso, verrà devoluto, su delibera dell'Assemblea stessa, ad altri ETS (Ente Terzo Settore), previo parere RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore), che perseguono finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Nel caso di fondi residui saranno devoluti alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 35 – Trasformazione, Fusione E Scissione dell'Associazione

La trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione potranno avvenire con delibera dell'Assemblea Straordinaria dei soci a maggioranza qualificata.

Art. 36 - Disposizioni Finali

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si applicano le leggi ed i regolamenti vigenti in materia.